



## Il correttivo al codice contratti (parte seconda)

### Commento

Il decreto legislativo correttivo dell'attuale codice dei contratti pubblici, d.lgs 50/2016, interviene, essenzialmente lungo quattro linee direttrici:

- a) semplificazione ;
- b) coordinamento sistematico;
- c) adeguamento alla giurisprudenza nazionale e comunitaria;
- d) novità vera e propria

#### a) **semplificazione**

Il decreto correttivo, nell'ottica della continuità dell'esercizio della funzione amministrativa e della certezza del diritto, introduce una serie di disposizioni che attengono al personale delle stazioni appaltanti. Emerge, inoltre, dalla lettura del provvedimento una connessione ancora maggiore tra normativa anticorruzione a appalti, essendo il settore a rischio più rilevante.

#### **Art 101**

##### **Soggetti delle stazioni appaltanti**

Viene contemplata la possibilità per i dipendenti tecnici non in possesso di laurea, ma con esperienza quinquennale, di continuare a svolgere le funzioni di direttore tecnico.

#### **Art 102**

##### **Collaudo**

Al comma 7 viene introdotta la lettera d bis secondo cui non possono ricevere incarichi di collaudo coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Viene introdotto il comma 8bis) secondo cui (tenendo conto del parere del Consiglio di Stato sulle linee guida relative al direttore dei lavori): "Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore a 500.000 euro e pari o inferiore a un milione di euro, è facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori".

#### **Art 111**

##### **Controllo tecnico contabile ed amministrativo**

Vengono introdotte, ulteriori, figure a supporto del RUP e del direttore dell'esecuzione. Fermo restando che, normalmente, le due figure coincidono per i servizi e forniture di particolare importanza è prevista la possibilità di nominare un assistente al direttore dell'esecuzione. E', inoltre, prevista la possibilità, in relazione alla complessità dell'appalto, di nominare uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante per il coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

#### **Art.103**

##### **Garanzie definitive**

**Facoltà richiesta garanzie definitive sino a €40.000,00**

Viene contemplata la possibilità per le procedure sotto soglia comunitaria di cui all'art 36 lettera) di non richiedere la cauzione definitiva estendendo le ipotesi già previste al comma 11 secondo cui:

*E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.*

b) **Coordinamento sistematico**

**Art 105**

**Subappalto**

Viene meglio definito il rapporto tra appaltatore e subappaltatore prevedendo, più esplicitamente, il divieto di ribasso sui costi della manodopera e sulla sicurezza.

Si precisa che il calcolo del 30% per i lavori deve essere riferito alla categoria prevalente, mentre per servizi e forniture all'importo complessivo del contratto.

**Art 106**

**Modifica di contratti durante il periodo di efficacia**

Al comma 2 viene meglio disciplinata l'ipotesi di variante per errore progettuale: "Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, tale modifica è consentita se il valore della stessa è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche

**Art 142**

**Pubblicazione degli avvisi e dei bandi**

Viene data una disciplina di maggior dettaglio ai servizi sociali, ai fini di risolvere alcuni punti controversi; resta ferma l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per gli appalti sotto soglia si rinvia alla disciplina contenuta nell'art 36 secondo comma lettera a).

**Art 147**

**Livelli e contenuti della progettazione**

Di rilievo è l'intervento con riferimento agli incarichi di progettazione che oltre ad estendere la disciplina alla direzione dell'esecuzione stabilisce che per gli incarichi al di sotto dei 100.000,00 trovi applicazione la disciplina di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice ovvero tutte le procedure previste per gli appalti nei settori ordinari e non solamente quella ristretta ed aperta come previsto nella norma vigente.

c) adeguamento alla giurisprudenza **nazionale e comunitaria**;

**Art 106**

**Modifica di contratti durante il periodo di efficacia**

Viene estesa la possibilità di modifica, senza nuova procedura, all'ipotesi di opzione, in ottemperanza al disposto di cui all'art 72 della Direttiva 2014/24 secondo cui:

I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, **o opzioni**. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;

d) **Novità**

**Art 105**

**Subappalto**

Per quanto attiene all'indicazione della terna dei subappaltatori, per gli appalti sopra soglia, qualora la stazione appaltante reputi opportuno conoscere la terna dei nominativi, prima della stipula del contratto, dovrà indicarlo nella documentazione di gara. Rispetto alla disciplina vigente la terna non dovrà essere indicata al momento della presentazione dell'offerta, ma solo dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto. Al comma 6 viene, infine, introdotta la previsione secondo cui: *"L'indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara."*

#### **Art 113**

##### **Incentivi per le funzioni tecniche**

Viene, definitivamente, chiarito che gli incentivi spettano anche per servizi e forniture, dovendo l'amministrazione destinare il 2% dell'importo posto a base di gara. Gli enti che si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare parte del fondo al personale della stessa.

#### **Art 113 bis**

##### **Termini di pagamento degli acconti e del saldo**

Viene introdotto l'art 113 bis in ottemperanza alla direttiva sui ritardi nei pagamenti prevedendo che: "Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori."

#### **Art 163**

##### **Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile**

Si segnala l'introduzione del comma 6 bis che prevede che qualora l'affidamento secondo la procedura negoziata senza bando ci cui all'art 63 secondo comma lettera c) sia connesso ad emergenze di protezione civile che comportino un'immediata esecuzione del contratto i controlli sull'autocertificazione, in merito al possesso dei requisiti, siano effettuati, se non in fase di affidamento, entro 60 gg dalla stipula del contratto, dovendo recedere e non potendo procedere al pagamento in caso negativo.

#### **Art. 211 Pareri di precontenzioso dell'ANAC**

La norma disciplina meglio il rilascio dei pareri di precontenzioso prevedendo il contraddittorio, coerentemente con le indicazioni del Consiglio di Stato

#### **Art 213**

##### **Autorità Nazionale Anticorruzione**

Con riferimento alla Governance vengono introdotti ulteriori compiti per l'ANAC, in ottemperanza al disposto di cui il comma dello stesso articolo che attribuisce all'Authority un ruolo attivo nella promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, dovendo favorire lo scambio di informazioni e lo sviluppo delle migliori pratiche.

In quest'ottica viene introdotta la lettera h-bis) che affida all'Anac, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, l'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, le condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.";

In attuazione del principio dell'univocità dell'invio, introdotto all'art. 3 del codice, dovranno confluire presso la banca dati istituita presso l'ANAC oltre alle informazioni raccolte nell'adempimento dei propri compiti istituzionali tutte le informazioni contenute in altre banche dati esistenti, anche territoriali (previo protocollo di interoperabilità con le amministrazioni interessate), preordinate a garantire, per le procedure di gara :

- accessibilità unificata;
- trasparenza;
- pubblicità;
- tracciabilità.

Viene inoltre inserito un secondo periodo al comma 8 dello stesso articolo prevedendo per le opere pubbliche che l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordino le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e

della banca dati relativa al monitoraggio dei conti pubblici<sup>1</sup>, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229<sup>2</sup>(attiene al monitoraggio e alla raccolta dei dati relativi alle opere pubbliche), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice:

- a) il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere;
- c) la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti.

Al comma 10 viene prevista la possibilità per l'ANAC di implementare il casellario con ulteriori informazioni rilevanti ai fini degli illeciti professionali, del rating di impresa o del conseguimento della qualificazione ai sensi dell'art 84 del codice

Nell'ottica della certezza viene introdotto il comma 17 bis che prevede che l'ANAC negli strumenti di regolazione flessibile di cui al comma 2 dello stesso articolo debba indicare la data di entrata in vigore che in ogni caso non può essere antecedente alla data di pubblicazione sulla GURI

---

<sup>1</sup> di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 Titolo IV MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

**Art. 13 Banca dati delle amministrazioni pubbliche** <sup>(64)</sup>

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'[articolo 1](#), comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati. <sup>(62) (63)</sup>

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli [articoli 4](#) e [5 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), come modificata dall'[articolo 2](#), comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici. <sup>(65)</sup>

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.

<sup>2</sup> **Art. 30 Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente** L 31/12/2009, n. 196 DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 229 (1). Attuazione dell'[articolo 30, comma 9, lettere e\), f\) e g\)](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. <sup>(152) (158)</sup>

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; <sup>(160)</sup>

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere; <sup>(160)</sup>

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti. <sup>4</sup>

## **Art 216**

### **Disposizioni transitorie e di coordinamento**

Un aggravio in capo alle stazioni appaltanti è previsto al comma 12 che, fino alla data in cui verrà garantita la piena operatività dell'albo dei commissari di cui all'art. 78, anche attraverso l'interconnessione tra le diverse banche dati, rimette alle singole amministrazioni la verifica circa il possesso dei requisiti da parte dei commissari e la segnalazione all'ANAC in caso di verifica negativa o di incompatibilità ai fini della cancellazione dall'albo e di un nuovo sorteggio.

## **Art 217**

### **Abrogazione**

Tra le nuove disposizioni si segnala la lettera ss bis che abroga la disposizione di cui all'art.1 comma 505 della L 208/2005<sup>3</sup> (legge stabilità 2016) in quanto non conforme alla disposizione di cui all'art 21, comma 1 del codice, non in linea alla legislazione relativa alla contabilità degli enti locali.

---

<sup>3</sup> **28/12/2015, n. 208 AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO** Comma 505505. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.